



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRA

CIG 8423915292

AGEC, con sede legale in Verona, Via E. Noris 1, codice fiscale n. 80028240234 e Partita IVA n. 02769110236, nella persona dell'Ing. Marco Peretti, nato a Milano il 16/04/1968, in qualità di Direttore Generale in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma;

E

_____, con sede legale in _____ via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____, munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ufficio di _____, il ____/____/____ al n. _____ ed allegata al presente Contratto sub. lettera A.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Accordo Quadro*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Accordo Quadro*, indica il presente Accordo Quadro fra le *Parti*;
- *AGEC*, indica la Stazione Appaltante, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Agenzia contraente e/o Agenzia*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale di AGECE – CIG _____, e contraente del presente Accordo Quadro;
- *Parte*, indica a seconda dei casi AGECE o l'*Agenzia contraente*;
- *Parti*, indica congiuntamente AGECE e l'*Agenzia contraente*;

- *Norme di gara*, indica il documento prot. AGECE n. _____ del _____ e i relativi allegati, con il quale AGECE ha dato corso alla procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale di AGECE – CIG _____;
 - *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto da AGECE nell'ambito della procedura CIG _____ relativa al presente *Accordo Quadro*, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l'*Agenzia contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente *Accordo Quadro*;
 - *Offerta economica*, indica l'offerta economica e il suo Dettaglio Economico presentati dall'*Agenzia contraente* nell'ambito della procedura di gara CIG _____ relativa al presente *Accordo Quadro*;
 - *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Accordo Quadro* come descritto al successivo articolo 2 nessuno escluso;
 - *Sede*, indica la sede di AGECE in Verona;
- b)** all'esito della valutazione delle offerte, l'offerta presentata dall'*Agenzia contraente* è risultata quella migliore e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Direttore Generale n. ____ del _____;
- c)** AGECE ha provveduto, come da nota interna prot. n. _____ in data _____, a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

- 1.** Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nell'*Accordo Quadro* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
- 2.** I *Servizi* sono regolati, oltre che dall'*Accordo Quadro*, dai seguenti atti: *Norme di gara*, *Capitolato Tecnico*, *Offerta economica* e il suo Modello *Dettaglio Economico*, allegati all'*Accordo Quadro* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;
- 3.** Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta di AGECE la normativa alla stessa più favorevole.
- 4.** Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia e CCNL applicati.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti da AGECEC prevarranno su quelli prodotti dall'*Agenzia contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Accordo Quadro* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà di AGECEC e dell'*Agenzia contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* stesso.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Con il presente atto le *Parti* concludono un *Accordo Quadro* nell'ambito del quale AGECEC avrà facoltà di affidare all'*Agenzia* contratti specifici di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui ai vigenti CCNL GAS-ACQUA e CCNL FF.LL., da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stessa AGECEC.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico, cui integralmente si rimanda.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Agenzia contraente*, potendo AGECEC rivolgersi ad altra Agenzia specializzata debitamente selezionata.

4. Si applica l'art. 50 D.lgs. 50/2016, in tema di clausola sociale, con le modalità espressamente indicate nel Capitolato Tecnico.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente *Accordo Quadro* ha durata e validità di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

2. Nel corso di tale periodo AGECEC potrà stipulare contratti specifici con l'*Agenzia*.

3. E' facoltà di AGECEC disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni qualora si rendesse necessaria, senza che l'*Agenzia contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il valore stimato del presente *Accordo Quadro*, determinato dalla sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici di somministrazione che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo stesso, è di € 149.000,00 oltre IVA su margine di Agenzia e IRAP, come per legge.

2. AGECEC non garantisce all'*Agenzia* un corrispettivo minimo per la durata di validità del presente *Accordo Quadro*, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo

svolgimento del *Servizio* oggetto del presente *Accordo Quadro*, costituendo il presente *Accordo Quadro* unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

3. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

4. La quota di corrispettivo che AGECEC corrisponderà all'*Agenzia* a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

5. La quota che AGECEC andrà invece a corrispondere all'*Agenzia* a titolo di compenso per l'attività resa è soggetta a IVA nella misura di legge.

6. Per il *Servizio* di somministrazione, AGECEC si obbliga a corrispondere la TARIFFA ORARIA offerta - data dall'importo lordo orario da CCNL di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico moltiplicato per il MOLTIPLICATORE UNICO offerto dal concorrente – esclusivamente per le ore effettivamente lavorate.

AGECEC corrisponderà all'*Agenzia* unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'*Agenzia* ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

7. L'*Agenzia* emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate ad AGECEC, corredate da un prospetto dettagliato che dovrà contenere i seguenti dati:

- ✓ numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- ✓ periodo di riferimento;
- ✓ quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- ✓ descrizione delle ore lavorate; (ad es. ore ordinarie, ore eccedenti l'orario ordinario per il personale addetto ad attività commerciali, straordinario al 30% ecc.);
- ✓ n. buoni pasto maturati nel mese di fatturazione suddivisi per singolo lavoratore, a carico esclusivo dell'*Agenzia*, secondo le modalità previste per i dipendenti assunti direttamente da AGECEC;
- ✓ costo orario finito applicato, con troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- ✓ coefficiente moltiplicatore unico;
- ✓ importo, risultante dalla moltiplicazione della quantità delle ore lavorate per il costo orario finito applicato, con troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- ✓ importo del margine di *agenzia* riferito al lavoratore ed IVA relativa;

- ✓ Importo della trattenuta a garanzia dello 0,5% di cui al successivo punto 27;
- ✓ CIG di riferimento.

Le fatture dovranno essere distinte a seconda della tipologia di attività per la quale AGECE richiede la somministrazione.

8. Il computo delle ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore somministrato dovrà risultare dalla rilevazione presenze effettuata a cura dall'Agenzia che dovrà essere trasmessa mensilmente ad AGECE prima della fatturazione per la validazione da parte dei responsabili dei singoli servizi utilizzatori della risorsa somministrata.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione ad AGECE dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo come riportato nel Capitolato Tecnico.

9. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'art. 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per AGECE.

10. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Agenzia per l'esecuzione dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. L'Agenzia rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

11. L'Agenzia *contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

12. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

13. L'emissione e il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti da AGECE nonché, al termine dell'Accordo Quadro, al rilascio altresì del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

14. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

15. Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

16. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG _____, ed essere intestata a AGECE.

17. Si stabilisce sin d'ora che AGECE potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Agenzia, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

18. AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura simile.

19. Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per AGECE il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: _____.

20. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura da parte di AGECE.

21. Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, l'*Agenzia contraente* si obbliga a inviare all'indirizzo *sezionepersonale@AGECE.it* un prospetto dettagliato con l'indicazione dei *Servizi* fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n.____ , CIG n. _____, Agenzia_____", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Accordo Quadro* e il nome dell'*Agenzia contraente*.

22. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Agenzia*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Accordo Quadro* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

23. L'*Agenzia* si impegna a rendere note ad AGECE, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per AGECE.

24. L'*Agenzia* garantisce, inoltre, di assumere e adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

25. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Accordo Quadro* il mancato utilizzo da parte dell'*Agenzia* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Accordo Quadro*.

26. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Agenzia*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50 per cento e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione

comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Agenzia* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Agenzia* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50 per cento fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AGECE del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 – Procedura di stipula dei contratti

1. L'*Agenzia* si impegna ad attivare, su richiesta scritta di AGECE, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente. In particolare, AGECE, nel corso di validità del presente *Accordo Quadro*, provvederà a interpellare l'*Agenzia* per stipulare contratti specifici secondo la procedura descritta nei commi che seguono.
2. AGECE, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nel presente *Accordo Quadro*.
3. AGECE procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'*Agenzia*; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel *Capitolato Tecnico* e nel presente *Accordo Quadro*.
4. AGECE procederà, previa analisi degli elementi di cui al comma che precede e a quanto previsto dall' art. 6 del Capitolato Tecnico, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
5. L'*Agenzia* adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda nella quale indicherà la retribuzione e i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine di agenzia.
6. AGECE procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate nel presente articolo.

Art. 6 – Disciplina dei contratti

1. Ciascun contratto specifico:

- a) determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e della tariffa oraria onnicomprensiva determinata compilando la scheda “modulo d'ordine”;
 - b) potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al *Capitolato Tecnico* e al presente *Accordo Quadro*, concordate tra le *Parti*;
 - c) potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al *Capitolato Tecnico* e al presente *Accordo Quadro*, concordate tra le *Parti*;
 - d) potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
 - e) prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, secondo la normativa vigente;
 - f) potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
 - g) potrà prevedere, in ciascun specifico contratto, ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
2. Con la stipula del contratto specifico l'*Agenzia* si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
3. La stipulazione dei contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni previste dal *Capitolato Tecnico*, dal presente *Accordo Quadro* e degli artt. 30 e segg. del decreto legislativo n. 81/2015.
4. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della *Parte* che ne farà richiesta.

Art. 7 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

1. AGECE potrà ricorrere alla somministrazione per lo svolgimento di attività non fronteggiabili con il personale in servizio.
2. Il *Servizio* richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal *Capitolato Tecnico*, dal presente *Accordo Quadro* e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
3. AGECE procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'*Agenzia* delle singole forniture di somministrati entro la data ultima di durata del presente *Accordo Quadro*.
4. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:
- a) la descrizione della professionalità richiesta;
 - b) la corrispondente categoria;
 - c) il settore di specializzazione e il grado di esperienza necessario;

- d) le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- e) i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- f) eventuali ulteriori informazioni.

L'Agenzia entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta dovrà proporre ad AGECE una rosa di almeno 5 (cinque) candidati con le caratteristiche richieste che AGECE provvederà ad esaminare e valutare anche tramite colloqui individuali.

5. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da CCNL di riferimento e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

6. L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta.

7. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste e ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da AGECE.

8. L'Agenzia dovrà garantire al personale somministrato condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle del personale dipendente di pari livello di AGECE.

Art. 8 – Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia

1. L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei da somministrare ad AGECE.

2. In particolare, sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- a) fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno *standard* qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- b) aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- c) garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- d) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- e) trasmettere ad AGECE, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il prestatore di lavoro temporaneo.
- f) Nel caso d'interruzione della prestazione per causa imputabile al Lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il Lavoratore entro 2 giorni lavorativi.

Rimane inoltre la possibilità per AGECE di richiedere la sostituzione dei lavoratori somministrati in caso di sostituzione temporanea di Lavoratore già avviato presso AGECE, assente ingiustificato o per malattia, infortunio, gravidanza, inidoneità anche sopravvenuta o per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa.

AGECE ha la facoltà di chiedere la sostituzione anche in caso di reiterate assenze a qualunque titolo, che superino complessivamente le otto giornate lavorative nell'arco di un mese. Nel caso di

interruzione dell'utilizzo, da parte di AGECE, per mancato superamento della prova o per giusta causa, il Lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente avviato dall'Agenzia Aggiudicataria salvo espresso consenso di AGECE.

Nei casi sopra descritti di interruzione anticipata della prestazione l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

3. AGECE potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione obbligatoria per legge.

4. Qualora da tali documenti l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, AGECE potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e all'affidamento del Servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

5. L'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 81/2015 verrà erogata al personale dall'Agenzia in conformità al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. AGECE si impegna nei confronti dei lavoratori somministrati ad assolvere agli obblighi di prevenzione e protezione a cui è tenuto per legge e Contratto Collettivo nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 9 - Obblighi dell'Agenzia derivanti da normative specifiche

1. L'Agenzia si impegna - per tutta la durata dell'Accordo Quadro - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti relative all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e a effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.

2. L'Agenzia si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta di AGECE, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente ad AGECE ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.

3. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 10 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. L'Agenzia - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel *Capitolato Tecnico* - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di

professionalità e in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione del *Servizio*.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, l'*Agenzia* si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire ad AGECE il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori al *Servizio* prestato dall'*Agenzia*.

3. L'*Agenzia contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta di AGECE, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente ad AGECE ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*.

4. L'*Agenzia contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nell'*Accordo Quadro* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta di AGECE.

5. L'*Agenzia contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata dell'*Accordo Quadro*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. L'*Agenzia contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite da AGECE, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata da AGECE, di cui al successivo art. 13 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Agenzia* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire ad AGECE il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Agenzia*.

8. La durata di detti contratti specifici di somministrazione di lavoro sarà esclusivamente quella definita da AGECE sulla base delle proprie esigenze derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

9. AGECE, infatti, non garantisce all'*Agenzia* un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati, né una durata minima di detti contratti. La stipula dell'*Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione per AGECE nei confronti dell'*Agenzia*, costituendo l'*Accordo Quadro* unicamente il documento base per la regolamentazione degli eventuali contratti specifici, ove attivati a seguito di espressa richiesta di AGECE. Quanto sopra come espressamente rappresentato nel *Capitolato Tecnico*.

Art. 11 - Responsabilità e oneri a carico di AGECE

1. AGECE si obbliga a:

- a) comunicare all'Agenzia l'inquadramento contrattuale prescelto in riferimento alla professionalità del lavoratore richiesto, oltre ad ogni eventuale variazione
- b) versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni e i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia, anche mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 16;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 12 - Continuità operativa

- 1. L'Agenzia si impegna a porre e a mantenere in essere piani e strumenti di continuità operativa, che consentano di prestare i servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali.
- 2. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei servizi da parte dell'Agenzia, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto ad AGECE indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere ad AGECE le penali previsti al seguente art. 17.

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e Responsabile Coordinatore

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AGECE nomina _____ quale proprio Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.
- 2. L'Agenzia contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi _____, la quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato di AGECE per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte dell'Agenzia contraente.

Art. 14 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

- 1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto dell'Accordo Quadro dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dal D.Lgs 81/2015 e dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 15 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

- 1. L'Agenzia contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia da AGECE che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose

o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'*Agenzia contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire AGECE per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Agenzia* produce copia di adeguata polizza assicurativa, allegata al presente *Accordo Quadro* sub. 5, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'art. 2 del presente *Accordo Quadro*. Alla scadenza della predetta polizza, l'*Agenzia Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia dell'*Accordo Quadro* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dall'*Accordo Quadro* stesso, pena la risoluzione dell'*Accordo Quadro* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Agenzia* solleva AGECE da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Agenzia contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 16 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti dell'*Agenzia* per il Lavoro impiegati nella gestione della commessa.

Art. 16 – Cauzione

1. All'atto della stipula, l'*Agenzia* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Accordo Quadro* sub. 6.

2. La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati da AGECE potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

3. La cauzione, valida fino alla scadenza dell'*Accordo Quadro* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Agenzia* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ (_____), pari al 10 per cento del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Accordo Quadro*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

4. Detta cauzione viene prestata dall'*Agenzia contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'*Accordo Quadro* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'*Agenzia* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, AGECE ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro* disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dall'*Accordo Quadro* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui AGECE avrà reso noto all'*Agenzia contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'*Agenzia*.

Art. 17 – Penali

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni assunte in forza dei contratti specifici che saranno sottoscritti tra AGECE e l'*Agenzia* o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro*, AGECE contesterà all'*Agenzia contraente* mediante lettera a mezzo PEC le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

2. L'*Agenzia* incorre nelle penalità previste dal presente articolo in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute, e non potranno trovare applicazione ove dipendenti da cause non imputabili all'*Agenzia* ovvero da causa di forza maggiore.

3. In particolare, AGECE potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi, nei tempi previsti, verrà applicata una penale di € 100,00.= per ogni giorno di ritardo;

- ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: € 200,00.= per ogni giorni di ritardo, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito da AGECE a causa del ritardo stesso a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
- omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: fino a € 150,00.=, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie

In ognuna delle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, tra loro cumulabili, AGECE non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

In ogni caso AGECE potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Agenzia Aggiudicataria ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 18 – Recesso unilaterale dall'Accordo Quadro

1. AGECE ha la facoltà di recedere dal presente *Accordo Quadro*, nelle seguenti ipotesi:

- a) AGECE potrà in qualunque momento recedere dall'*Accordo Quadro*, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Accordo Quadro* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall'*Accordo Quadro*, dandone semplice preavviso all'*Agenzia contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
- b) AGECE potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli dell'*Accordo Quadro* stipulato con l'*Agenzia*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
- c) In ogni caso AGECE avrà la facoltà di recedere dal presente *Accordo Quadro* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice degli Appalti e con le modalità ivi previste.
- d) In caso l'*Agenzia* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, AGECE deve recedere dall'*Accordo Quadro* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Agenzia* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno ad AGECE.

3. In tutti i casi, salvo quanto disposto dalla normativa vigente, nei casi di recesso, fermo restando il diritto dell'*Agenzia* al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'*Agenzia* medesimo (quale, a titolo esemplificativo, il Margine di *Agenzia*).

4. In tutti i casi di recesso l'*Agenzia* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 19 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. AGECEC avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'*Agenzia contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Accordo Quadro* o dei *Servizi* o dei contratti specifici o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte di AGECEC;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 17 del presente *Accordo Quadro*;

e) in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Agenzia* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Accordo Quadro* e con i singoli contratti specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, AGECEC avrà facoltà di interrompere ipso iure il corso dell'intero *Accordo Quadro* e dei singoli contratti specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo PEC, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'*Agenzia*, salvo il diritto di AGECEC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Agenzia* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

AGECEC procede alla sottoscrizione del presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Accordo Quadro* si intenderà risolto di diritto, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 comma 7 che precede e in ogni caso salvo il diritto di AGECEC al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 23.

h) in caso di violazione di quanto previsto al comma 27 dell'art. 4, comma 4 dell'art. 8, art. 24 e art. 25 del presente Accordo Quadro.

In ogni caso AGECEC avrà la facoltà di risolvere il presente *Accordo Quadro* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Accordo Quadro*, l'*Agenzia contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali AGECEC dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AGECEC di affidare l'appalto a terzi in danno all'*Agenzia contraente* e salva l'applicazione di penali e impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Agenzia* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Accordo Quadro* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Agenzia* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un'altra *Agenzia* che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali all'*Accordo Quadro* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto all'*Agenzia contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso AGECEC non accetta preventivamente la cessione da parte dell'*Agenzia contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Accordo Quadro*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 16 e la facoltà per di risolvere il presente *Accordo Quadro*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Agenzia* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Agenzia*, pena l'immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 16.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Affidatario:) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto ____ che precede nei confronti della società _____, giusta dichiarazione contenuta nel DGUE – allegato sub _____. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, l'*Agenzia* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né l'*Agenzia contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti di AGECE alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto di AGECE.

6. In ogni caso è fatto divieto all'*Agenzia contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto di AGECE, pena l'immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 16, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

7. Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, AGECE non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'*Agenzia contraente*.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. L'*Agenzia contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative ad AGECE che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto dell'*Accordo Quadro*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione dell'*Accordo Quadro*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Accordo Quadro*.

2. L'*Agenzia contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito l'*Agenzia contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Accordo Quadro*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare, l'*Agenzia contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza degli obblighi di segretezza e/o riservatezza, AGECE, previa contestazione all'*Agenzia* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Accordo Quadro*, fermo restando che l'*Agenzia* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AGECE.

4. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione dell'*Accordo Quadro*.

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, AGECE adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Agenzia* possa opporvisi.

Art. 22 - Diritti sindacali

1. Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i e di partecipazione alle assemblee del personale dipendente.

2. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dai CCNL vigenti.

Art. 23 - Trattamento e protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoAGECE@AGECE.it; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@AGECE.it; PEC: infoAGECE@pec.AGECE.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'*Agenzia* avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'*Agenzia* saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Servizi Generali e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'Agenzia corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGEC" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Servizi Generali di AGECE.

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'Agenzia nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro

1. L'Agenzia si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Agenzia da un rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.
2. L'Agenzia contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
3. L'Agenzia si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni dell'Accordo Quadro e, in genere, da ogni altro Accordo Quadro collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Agenzia contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. L'Agenzia contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, AGECE invita per iscritto l'*Agenzia*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGECE procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Agenzia* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che, per quanto concerne i dipendenti diretti dell'*Agenzia* impiegati nella gestione della commessa, rimarranno a carico esclusivo dell'*Agenzia* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte per AGECE dall'*Agenzia*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Agenzia* manlevi e tenga indenne AGECE in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Agenzia*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo.

7. In ogni caso, l'*Agenzia* manleverà e terrà indenne integralmente AGECE in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti impiegati nella gestione della commessa, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Accordo Quadro* potrà essere considerato personale dipendente da AGECE.

9. L'*Agenzia* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate da AGECE.

Art. 25 - Codice Etico e di comportamento e prevenzione della corruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 26 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'*Agenzia contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono ad AGECE.

Allegati all'Accordo Quadro:

- A. Procura (*solo se contratto firmato da un procuratore*)
1. Disciplinare e Bando di gara;
 2. Capitolato Tecnico;
 3. Offerta Economica dell'Agenzia e relativo Dettaglio economico;
 4. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 5. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);
 6. Cauzione definitiva;
 7. DGUE subappalto;
 8.